



COMUNICATO UFFICIALE N.257 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.179/AA al N.183/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MARZO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1386 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio PECCHIA e del Sig. Filippo FUSCO avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO PECCHIA, all'epoca dei fatti Allenatore della prima squadra della società Hellas Verona FC S.p.A. iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 91, comma 1 delle N.O.I.F., per aver contribuito, assumendo condotte tali da non consentire al calciatore Michelangelo Albertazzi lo svolgimento dell'attività sportiva, a provocare la risoluzione del contratto di lavoro sportivo concluso tra la società Hellas Verona FC S.p.A. ed il calciatore Michelangelo Albertazzi per la stagione sportiva 2017/2018 dichiarata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti con Lodo del 4 gennaio 2018;

FILIPPO FUSCO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Hellas Verona FC S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva ed all'art. 91, comma 1 delle N.O.I.F., per aver determinato, con le proprie condotte, atte a non consentire al calciatore Michelangelo Albertazzi lo svolgimento dell'attività sportiva, la risoluzione del contratto di lavoro sportivo concluso tra la società Hellas Verona FC S.p.A. ed il calciatore Michelangelo Albertazzi per la stagione sportiva 2017/2018 dichiarata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti con Lodo del 4 gennaio 2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio PECCHIA e dal Sig. Filippo FUSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Fabio PECCHIA e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Filippo FUSCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 18/19 adottato nei confronti della società LANCIANO CALCIO 1920 avente ad oggetto la seguente condotta:

LANCIANO CALCIO 1920, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Alessandro TARQUINI tesserato della società LANCIANO CALCIO 1920 per la stagione sportiva 2017-2018, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio DE VINCENTIIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società LANCIANO CALCIO 1920;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 334,00 (trecento trentaquattro/00) di ammenda per la società LANCIANO CALCIO 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gianluca MARINI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA MARINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della F.C. RIETI SRL in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 2), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato entro il termine del 3/09/2018, previsto dalla normativa federale, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio stampa della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca MARINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca MARINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gianluca MARINI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA MARINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della F.C. RIETI SRL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato entro il termine del 1/08/2018, previsto dalla normativa federale, le attestazioni del Settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca MARINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 14 (quattordici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca MARINI in continuazione a quanto disposto con il procedimento n. 388 pf 18-19.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Fabio COSCARELLA e della società RENDE CALCIO 1968 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO COSCARELLA, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società RENDE CALCIO 1968 S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Lorenzon" di Rende;

RENDE CALCIO 1968 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio COSCARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RENDE CALCIO 1968 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Fabio COSCARELLA e di € 6666,67 (seimila seicento sessantasette e sessantasette centesimi/00) di ammenda per la società RENDE CALCIO 1968 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina